

Consiglio regionale della Toscana

**LEGGE REGIONALE N. 58/2016
(Atti del Consiglio)**

**Iniziativa di solidarietà della Regione Toscana a favore delle popolazioni del
Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016.**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 13 settembre 2016**

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016
- Art. 2 - Contributo di solidarietà del Consiglio regionale
- Art. 3 - Norma finanziaria
- Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 2 e l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4 e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2015, n. 85 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018);

Considerato quanto segue:

1. I territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016, alle ore 3,36 circa, da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato un grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
2. Tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di numerose vite umane, nonché feriti, dispersi e sfollati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
3. La Regione Toscana, nelle ore immediatamente successive all'evento sismico, ha attivato le proprie strutture di protezione civile, ivi compresa la colonna mobile regionale, al fine di portare soccorso alle popolazioni colpite;
4. La Regione Toscana ritiene doveroso manifestare il proprio concreto sostegno alle popolazioni colpite anche tramite lo stanziamento di un contributo finanziario straordinario da destinare ad interventi a favore delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso, nonché attraverso uno o più contributi deliberati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sempre in favore delle popolazioni colpite, finanziati dal fondo iscritto nel bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 27 ter della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), fondo alimentato dai risparmi conseguiti mediante l'applicazione del contributo di solidarietà sugli assegni vitalizi in erogazione agli ex consiglieri regionali, nonché dal fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi di iniziativa del Consiglio del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2016;
5. In considerazione della gravità della devastazione, ed al fine di potenziare il sostegno complessivo della comunità toscana, appare altresì opportuno che la Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali, promuova una raccolta di fondi sul territorio regionale e sensibilizzi soggetti pubblici e privati alla contribuzione;
6. Appare necessario incaricare la Giunta regionale di attivare le opportune intese con le istituzioni locali e con il Dipartimento della Protezione civile per la concreta individuazione degli interventi a cui destinare le somme raccolte, nonché stabilire le relative modalità di versamento e di rendicontazione;

7. È infine opportuno, in considerazione dell'urgenza a disporre, provvedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Iniziativa di solidarietà a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 1.000.000,00 per interventi di sostegno alle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
2. Il contributo di cui al comma 1 è versato su un apposito conto corrente bancario, sul quale possono confluire le erogazioni effettuate da altri soggetti pubblici e privati toscani per la medesima finalità. La Giunta regionale, tramite i propri strumenti di comunicazione istituzionale, promuove la raccolta dei fondi.
3. La Giunta regionale, definite le opportune intese con le istituzioni locali e con il Dipartimento della Protezione civile, individua, con deliberazione, gli interventi cui destinare i contributi complessivamente raccolti e stabilisce le relative modalità di versamento e di rendicontazione.

Art. 2

Contributo di solidarietà del Consiglio regionale

1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a deliberare l'erogazione di uno o più contributi per un importo massimo complessivo di euro 150.000,00 a sostegno di iniziative in favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016, individuate di concerto con gli enti locali interessati e/o il Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri per il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:
 - in diminuzione, Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", euro 1.000.000,00;
 - in aumento, Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti", euro 1.000.000,00.
3. Agli oneri per il contributo di cui all'articolo 2, si fa fronte con le risorse del bilancio del Consiglio regionale 2016 – 2018, annualità 2016, nel modo seguente:
 - a) per l'importo di euro 50.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11 "Soccorso civile" Programma 2 "Interventi a seguito calamità naturali" Titolo 1 "Spese correnti";
 - b) per l'importo di euro 100.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti".
4. In relazione agli oneri di cui al comma 3, lettera b), al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2016 – 2018, annualità 2016, sono apportate, con successiva deliberazione del Consiglio regionale, le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 100.000,00;
- in aumento, Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 100.000,00.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

IL PRESIDENTE

Eugenio Giani

I SEGRETARI

Giovanni Donzelli

Antonio Mazzeo

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 30 agosto 2016, n. 3

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 6 settembre 2016, n. 125

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 9 settembre 2016

Approvata in data 13 settembre 2016

Divenuta legge regionale 58/2016 (atti del Consiglio)